

Tassazione Irap sull'attività di sgombero neve svolta dall'agricoltore

L'imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento e agriturismo e anche occasionalmente il servizio di sgombero neve utilizzando il trattore normalmente impiegato per l'attività agricola fornisce servizi il cui reddito è calcolato applicando ai corrispettivi delle operazioni registrate ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25% e dunque deve pagare l'Irap. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate in un interpello pubblicato il 4 ottobre. Per le attività connesse, che rientrano nell'articolo 56-bis del Tuir, anche dopo l'abolizione dell'Irap per l'attività agricola tassata su base catastale, resta ferma l'applicazione dell'imposta con aliquota ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'esclusione Irap riguarda le attività per le quali veniva applicata l'aliquota ridotta dell'1,9% cancellata dalla Legge di Stabilità 2016. E tra queste rientra l'allevamento di bovini e bufale da latte svolta con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e per i quali il reddito agrario è determinato con l'applicazione delle tariffe d'estimo. L'imposta con aliquota ordinaria resta invece in vigore oltre per i servizi di sgombero neve, per le altre attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del Tuir, per l'attività di agriturismo e per le attività di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari.